

Comune di Soresina

---

# **Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. del 30/09/2020**

## Sommario

Art.1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art.2 -	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	4
Art.3 -	PRESUPPOSTO .....	4
Art.4 -	SOGGETTI PASSIVI .....	4
Art.5 -	LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
Art.6 -	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	5
Art.7 -	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI .....	6
Art.8 -	COSTO DI GESTIONE.....	7
Art.9 -	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	7
Art.10 -	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE .....	7
Art.11 -	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .....	8
Art.12 -	PIANO FINANZIARIO .....	8
Art.13 -	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE .....	9
Art.14 -	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE ...	10
Art.15 -	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA .....	10
Art.16 -	ZONE NON SERVITE.....	11
Art.17 -	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
Art.18 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE .....	11
Art.19 -	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art.20 -	TRIBUTO GIORNALIERO .....	12
Art.21 -	MANIFESTAZIONI ED EVENTI .....	13
Art.22 -	TRIBUTO PROVINCIALE .....	13
Art.23 -	DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	13
Art.24 -	RISCOSSIONE.....	15
Art.25 -	RIMBORSI E COMPENSAZIONE .....	16
Art.26 -	IMPORTI MINIMI.....	16
Art.27 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	16
Art.28 -	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	16
Art.29 -	ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
Art.30 -	SANZIONI ED INTERESSI.....	18
Art.31 -	RISCOSSIONE COATTIVA.....	18
Art.32 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	18
Art.33 -	NORMA DI RINVIO.....	18
Art.34 -	NORME TRANSITORIE E FINALI .....	18



## **Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti prevista dal comma 639 della legge del 27.12.2013 n. 147 in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art.2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, al recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.

## **Art.3 - PRESUPPOSTO**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art.5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art.4 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art.5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Agli stessi effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si considerano le seguenti aree:
  - a. aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali, a titolo esemplificativo, i campeggi, i parcheggi, i dancing, i cinema all'aperto o le aree di stoccaggio di materiali e prodotti;
  - b. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc...

#### **Art.6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

##### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

##### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art.7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: art. 14, c.22

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoripartori, elettrauto, officine meccaniche, gommisti	30%
Distributori di carburante, carrozzerie, autolavaggi	20%
Laboratori dentistici	10%
Tipografie, stamperie	20%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, dichiarazione MUD, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. L'applicazione delle esenzioni previste dal presente articolo è subordinata all'eventuale adozione del sistema di classificazione diversificato delle superfici di una singola utenza in base alla loro specificità d'uso di cui al successivo art.13 comma 4. L'esenzione è riconosciuta solo se il beneficio che ne deriva è maggiore di quello già scaturito dall'applicazione dell'art. 13 comma 4.

#### **Art.8 - COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

#### **Art.9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nella tabella n.2 dell'allegato 1 al presente regolamento.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art.10 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed F, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
  - b) Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte, dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
  3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m<sup>2</sup> per colonnina di erogazione.

## **Art.11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

## **Art.12 - PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità alle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché delle previsioni di cui alle disposizioni dell'art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;



- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
  - d) una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
    - i. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    - ii. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
    - iii. la ricognizione degli impianti esistenti.
3. Al piano finanziario deve includere i seguenti elementi:
- a) una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1) della delibera n. 443/2019 di ARERA,
  - b) corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2),
  - c) dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento.
- In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
4. Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché le disposizioni compatibili del metodo Normalizzato Rifiuti (MNR) di cui al D.P.R. n. 158/99.

### **Art.13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nella tabella n. 2 dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT relativamente all'attività principale, oppure sulla base dell'attività effettivamente svolta, tenendo conto anche delle eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art.14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione del ruolo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) anziano collocato in casa di riposo;
  - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, viene stabilito un numero di occupanti pari a una unità. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per le quali sono stati dichiarati zero occupanti, verrà considerato ai fini contributivi 1 unità.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a una unità.

#### **Art.15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

#### **Art.16 - ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

#### **Art.17 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile del tributo è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione.

#### **Art.18 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. L'applicazione della riduzione prevista dal comma 1 è subordinata all'eventuale adozione del sistema di classificazione diversificato delle superfici di una singola utenza in base alla loro specificità d'uso di cui al precedente art.13 comma 4. La riduzione è riconosciuta solo se il beneficio che ne deriva è maggiore di quello già scaturito dall'applicazione dell'art. 13 comma 4.

5. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.
6. Per le aree già adibite ad esercizi commerciali, ma che di fatto hanno cessato l'attività economica, i cui spazi dotati di vetrine prospicienti la pubblica via vengono utilizzati solamente a fini espositivi, viene applicata una riduzione del 70% sulla parte fissa della tariffa e del 100% sulla parte variabile della tariffa.
7. Gli interessati per usufruire della riduzione di cui al comma 6 devono presentare apposita dichiarazione nei termini di cui al successivo art.23.

#### **Art.19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
2. Abitazioni occupate da soggetti pensionati residenti all'estero: riduzione di due terzi dell'intero tributo (come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80).
3. Abitazioni lasciate vuote da soggetto ivi ancora residente ma collocato in una casa di riposo: riduzione del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa.
4. Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui l'umido domestico venga trattato per il compostaggio su terreno ubicato in Soresina, tramite composte o attrezzatura analoga, riduzione del 10% per la sola parte variabile per ogni anno d'imposizione.
7. Gli interessati, per ottenere agevolazione di cui al comma 3 del presente articolo, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale precisano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio.
8. La riduzione ha effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione ed ha efficacia anche per le annualità successive, fermo restando l'obbligo del contribuente che non effettua più il compostaggio di comunicarlo all'ente gestore. L'ente gestore si riserva di verificare campione la sussistenza delle condizioni per la riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera.

#### **Art.20 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e al gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art.21 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, pur calcolata con le vigenti disposizioni di riferimento.
2. Il presente articolo si applica in caso di manifestazioni ed eventi tenuti in locali o aree circoscritte con esclusione di quelli che si svolgono sulla pubblica via.

#### **Art.22 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art.23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'Ente gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o

direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore del servizio, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

## **Art.24 - RISCOSSIONE**

1. La gestione della tassa può essere affidata al gestore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento delle entrate locali
2. L'accertamento e la riscossione della tassa sono gestiti dal Comune.
3. Il gestore emette gli avvisi di liquidazione bonari, riportanti l'indicazione del tributo.
4. In deroga all'art. 52 del D.lgs 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento che eventualmente saranno previste dalla normativa futura.
5. Il numero e le scadenze di pagamento del tributo, sono autonomamente fissate dal Comune. Nel caso in cui l'amministrazione comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.
6. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal gestore, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il gestore deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.
7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria o Posta Elettronica Certificata e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere la liquidazione della tassa.
9. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa è notificato l'avviso di liquidazione della tassa in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.
10. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti al gestore (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.
11. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione ovvero, l'atto di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, da corrispondere in unica soluzione.
12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale.

13. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate all'amministrazione comunale la quale decide sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

#### **Art.25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art.26 - IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 22 è inferiore ad € 12.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art.27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art.28 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. L'Ente gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede



all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- del gestore di servizio;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ente gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
  - e) delle informazioni riguardanti lavori edili che influiscano sulle superfici assoggettabili al tributo.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avverrà mediante modello di pagamento unificato, ovvero tramite le altre modalità di pagamento che eventualmente saranno previste dalla normativa futura. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

## **Art.29 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

### **Art.30 - SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art.31 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'atto di accertamento esecutivo di cui al precedente articolo 28, costituisce anche titolo esecutivo. La riscossione coattiva deve essere avviata, in mancanza di adempimento da parte del contribuente, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 792. della Legge 160/2019.

### **Art.32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Art.33 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art.34 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

**Tabella n. 1:****coefficiente per lo sviluppo della tariffa domestica**

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6	1,30	3,40
Oltre 6	1,30	3,40

**Tabella n.2:****coefficienti o indici produttività delle utenze non domestiche**

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione per la parte fissa	Kd: produzione in kg/m <sup>2</sup> anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	0,30	2,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Stabilimenti balneari , terme e simili	0,64	5,22
Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
Alberghi con ristorazione	1,64	13,45
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,02	8,32
Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,00	8,20
Ospedali	1,07	8,81
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,52	12,45
Banche ed istituti di credito	1,52	12,45
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,80	14,78
Negozi particolari ed industria di grande superficie	0,13	1,80
Banchi di mercato di beni durevoli	1,45	11,89
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,82	6,76
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	0,82	6,76
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,92	7,53
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,80	4,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,20	30,00
Mense, amburgherie, birrerie	3,10	29,00
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,00	28,00
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,62	21,40
Plurilicenze alimentari e miste	2,62	21,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	3,40	31,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,15	17,64
Banchi di mercato di generi alimentari	5,29	43,33
Discoteche, night club, sala giochi	1,48	12,12